



Cossignano, 3 ottobre 2020

Pregiatissimi:

Sindaco - Presidente del Consiglio comunale

Responsabile della Prevenzione della corruzione

Piazza Umberto I, 1
63067 - Cossignano

Nella prima seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del Tuel.

In questa sede, pertanto, il Consiglio è chiamato ad esprimersi sull'esistenza o meno di cause ostative all'esercizio dell'elettorato passivo dei suoi componenti. Con la convalida, infatti, si procede alla verifica del profilo dell'esercizio dello *jus officio* che può essere negato a chi si trovi in condizioni di ineleggibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Tuel. Sussiste dunque il potere-dovere del Consiglio comunale di dichiarare la decadenza o comunque non convalidare l'elezione di colui che versa nelle cause ostative previste dalla legge.

Si rammenta che le disposizioni sull'incompatibilità contemplate nel TUEL e nel D.Lgs. 39/2013 costituiscono diretta attuazione di norme costituzionali (articoli 54 e 97 Cost.) e sono state emanate con lo scopo di prevenire conflitti di interesse e di evitare che il conferimento di ruoli così significativi per la gestione della cosa pubblica possa essere dettato da ragioni non coerenti con il corretto ed imparziale svolgimento dell'attività pubblica.

Sulla base di quanto brevemente enunciato, a nome del gruppo consiliare che rappresento, sono a chiedere se sono pervenute dichiarazioni di sussistenza di cause di incompatibilità in riferimento alla elezione a sindaco o consigliere comunale.

In caso di esito negativo sottoponiamo all'attenzione del Signor Sindaco-Presidente e dell'intero Consiglio comunale alcuni interrogativi per cercare di fugare ogni dubbio sulle condizioni di convalida degli eletti.

In particolare gradiremmo conoscere se sussiste un potenziale conflitto di interessi e, quindi, cause ostative all'esercizio del mandato:

- fra la carica di consigliere comunale e quella di presidente di una associazione locale di promozione sociale (art. 63, comma 1, n. 1 o n. 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- fra la carica di consigliere comunale e quella dell'eletto che ha un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti del Comune (art. 63, comma 1, n. 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Chiediamo, responsabilmente, di chiarire questi aspetti prima di procedere alla singola votazione per ciascun membro anche nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Se qualcuno si trova in tali condizioni di sussistenza di ipotesi di incompatibilità chiediamo di farlo presente per attivare la procedura prevista dall'art. 69 del citato testo unico, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la causa d'incompatibilità contestata.

Diversamente, per adempimento del nostro dovere, ci vediamo costretti a chiedere al Sindaco - Presidente e al Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune di avviare uno specifico controllo e di riferire per iscritto tempestivamente.

In questa occasione, soprattutto, vorremmo conoscere l'indirizzo di questo Consiglio sulla specifica condizione di cumulo venutasi a creare fra la carica di Sindaco del nostro Comune, il cui territorio ha una connotazione prettamente o prevalentemente agricola ed è ricompreso nella Regione Marche e nello specifico nella Provincia di Ascoli Piceno, e il dirigente a tempo indeterminato dell'ente Regione Marche con incarico di direzione della Posizione di funzione di "Competitività, multifunzionalità, ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo - Ascoli Piceno", incarico dirigenziale gestionale conferito nell'ambito del servizio "Politiche Agroalimentari", tendendo anche in debita considerazione il codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014 nonché l'art. 12, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 39/2013.

Come ha chiarito la giurisprudenza, le incompatibilità, in particolare quelle ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità di interessi, hanno la finalità di impedire che esercitino la funzione di amministratore comunale soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o che si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220).

Con talune disposizioni si vuole impedire un potenziale conflitto di interesse tra la funzione di controllo e di vigilanza attribuita al Consiglio comunale e conseguentemente ad ogni suo membro e la funzione di amministratore di un ente che è soggetto passivo di tale attività, al quale verrebbero affidate contemporaneamente funzioni di controllore controllato incompatibili con il nostro ordinamento giuridico.

E' nostro profondo convincimento che il cumulo della carica di Sindaco e di direzione della Posizione di funzione in questione, a maggior ragione perché ricomprende direttamente il territorio amministrato, è da valutarsi quantomeno inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da generare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive competenze. Interferenze che qualcuno ha paventato in occasione della campagna elettorale.

Pertanto, gradiremmo conoscere, con specifica risposta scritta da chi di competenza, se tale cumulo di incarichi costituisce una causa ostativa allo svolgimento dell'attività pubblica.

Chiediamo, inoltre, al Sindaco-Presidente di portare a conoscenza il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Marche di tale potenziale conflitto di interessi (Sindaco - incarico di direzione della Posizione di Funzione richiamata) per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere, per esempio attraverso lo strumento del PTPCT o altri dispositivi, al fine di garantire lo svolgimento di determinate attività, al riparo da ogni dubbio, all'interno dell'Amministrazione regionale e le specifiche misure di verifica e monitoraggio dell'effettivo rispetto di tali ed opportune prescrizioni.

Tali prescrizioni si rendono necessarie in quanto l'astensione (art. 6-bis Legge 241/90 e artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013), in questi casi, si rilevarebbe ragionevolmente insufficiente.

Tutto questo al fine di evitare, nell'interesse di tutti e di ciascuno, il pregiudicare o limitare lo svolgimento imparziale delle funzioni ricoperte dal Sindaco e Posizione di funzione della Regione Marche, o comunque non garantirne uno svolgimento corretto, condizionando l'autonomia e l'effettività di ciascun ruolo.

Grati per l'attenzione.

Il Gruppo consiliare "Noi, Cossignano"

Roberto De Angelis

Consigliere comunale

